



Citta di Cosenza

Cosenza, 16 gennaio 2017

N. 256/GS

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di approvvigionamento idrico – Obbligo erogazione in forma immediata e costante - Requisizione Punti So.ri.Cal. s.p.a.

~~~~~

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- è notoria e conclamata la attuale grave crisi idrica nella Città di Cosenza, in relazione alla quale innumerevoli proteste di cittadini stanno pervenendo al municipio;
- la fornitura delle risorse idriche è in capo alla società So.ri.Cal. s.p.a.;
- la So.ri.Cal. s.p.a. non sta ponendo in essere atti tesi ad eliminare i disagi sopra citati;
- la società So.Ri.Cal. s.p.a., che ha ottenuto ingenti finanziamenti dai POR Calabria, non ha attuato gli investimenti previsti dall'accordo di programma quadro (APQ), che prevedeva tre diversi livelli di azione:

1. completamento ed attivazione dei grandi schemi di interesse strategico;
2. efficientamento, completamento ed integrazione degli schemi esistenti;
3. sviluppo ed ammodernamento tecnologico delle strutture esistenti.

Più specificatamente, per come correttamente rilevato dalla Corte dei Conti a pag. 136 della relazione del 5 dicembre 2011, nella APQ originario venivano considerati due specifici sotto programmi:

- riefficientamento delle reti idriche urbane;
- riefficientamento e riconversione funzionale dei depuratori esistenti e completamento del sistema depurativo e di collettamento regionale;

Entrambi di rivisitazione delle infrastrutture esistenti nella logica dell'organizzazione del servizio idrico secondo i dettami della legge n. 36/94 e della legge regionale attuativa.

- che nel periodo 2011-2016 sono stati effettuati da questa Amministrazione comunale lavori per il rifacimento della rete idrica, con la realizzazione di nuovi tratti di rete di distribuzione, ai quali sono state allacciate circa un quinto delle utenze cittadine, ottenendo, per questa via, una significativa riduzione della dispersione idrica;

- la stessa Regione Calabria, successivamente ai lavori di efficientamento dal Comune di Cosenza direttamente realizzati, ha preteso di firmare un accordo in base al quale avrebbe dovuto realizzare direttamente lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche cittadine, così come nelle altre città capoluogo;

- secondo gli accordi di programma sottoscritti con i comuni, era la Regione che doveva realizzare gli interventi e non il Comune, ma la stessa non è riuscita neanche ad iniziare i lavori, perdendo i finanziamenti del POR 2007/2013;

- si sono dunque perpetrati una serie di ritardi e inadempienze regionali, in particolare atteso che la gara, sopra soglia comunitaria, è stata bandita a fine 2014 e aggiudicata definitivamente nell'ottobre 2015 all'ATI Studio Lotti (Roma) capogruppo e che con quest'ultima ancora non è stato stipulato neanche il relativo contratto;

- in ogni caso, il Comune, anche in assenza dell'intervento regionale di ricerca e riparazione delle perdite, ha continuato a condurre attività di manutenzione provvedendo a numerosi interventi in tal senso;

- che, pertanto, la Regione Calabria e Sorical s.p.a. risultano palesemente inadempienti;

RILEVATO che nel passato – per sopperire alle problematiche di approvvigionamento idrico – era stata emessa ordinanza sindacale - la quale ha resistito a tutte le impugnazioni davanti alla Giustizia Amministrativa - ove si imponeva alla predetta società una soglia di erogazione minima;

CHE, a seguito della predetta ordinanza, in data 17.10.2013 si addiveniva ad un accordo con Sorical s.p.a. per la erogazione minima di 311 l/s di acqua potabile;

CHE, pertanto, risulta illogico che, alla luce di quanto sopra, si verifichino gli attuali gravi problemi di carenza idrica, per la risoluzione dei quali si rende necessaria un'operazione di verifica della effettiva portata giornaliera della erogazione di che trattasi;

RITENUTO, a salvaguardia della salute pubblica, che la predetta erogazione idrica di 311 l/s debba avvenire con carattere di costanza e continuità e non secondo misurazioni medie, posto che l'esigenza di acqua della popolazione è anche essa costante ed immediata;

CHE, anzi, il recupero successivo del non erogato giornaliero con costanza ed immediatezza, al solo fine di recuperare il valore medio della portata fornita, si traduce in un irrazionale ed inutile sovraccumulo, potenzialmente produttivo di spreco;

CONSIDERATA l'esigenza costituzionale di tutela dell'igiene e della salute pubblica e l'urgente necessità di assicurare l'approvvigionamento idrico regolare, con particolare riferimento ad ospedali, strutture sanitarie, case di cura, scuole, asili ed altre strutture sensibili, onde scongiurare i gravi pericoli derivanti dalla scarsa igiene, conseguenti alla penuria di acqua ad uso sanitario;

RITENUTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire conseguenze negative sulla salute delle persone;

CHE si rende necessario, inoltre, per l'amministrazione comunale installare propri contatori e misuratori di portata con carattere di certezza, sia in termini di taratura che di omologazione, al pozzetto di arrivo e diramazione della fornitura Abatemarco, sito in zona Stadio;

CHE si rende, altresì, necessario poter disporre autonomamente dei punti a) Partitore di Via De Rada; b) Cozzo Muoio; c) Cabinotto di controllo sull'adduttrice al serbatoio di Serra Spiga, nonché di ogni altro punto, dove eventualmente installare proprie apparecchiature di misura, nonché provvedere alla manutenzione delle medesime strutture (a danno), atteso che i sistemi di telecontrollo, sebbene installati, sono rimasti inattivi per i danni causati dalle infiltrazioni piovache, scaturenti dalla mancanza di cura e manutenzione delle strutture citate;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le vigenti leggi sanitarie;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI, in particolare, il comma 5 dell'art. 50 del predetto TUOEL, d.lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

*per i motivi espressi in narrativa:*

1. Alla Sorical s.p.a. l'erogazione della portata istantanea costante minima idrica di 311 l/s;
2. Alla predetta società, con effetto immediato, per anni 1 e/o fino al cessare dell'emergenza idrica, la consegna delle chiavi dei punti: a) Partitore di Via De Rada; b) Cozzo Muoio; c) Cabinotto di controllo sull'adduttrice al serbatoio di Serra Spiga, al fine di permettere il controllo degli stessi, nonché di consentire al Comune di Cosenza la installazione di propri misuratori di volume e di portata con carattere di certezza, sia in termini di taratura che di omologazione, al Pozzetto di arrivo e diramazione della fornitura Abatemarco, sito in zona Stadio e presso il serbatoio di Via G. De Rada e, per ultimo, al fine di provvedere agli interventi urgenti di manutenzione delle citate strutture (a danno);
3. Al Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità, la temporanea presa in carico dei punti suddetti al fine di porre in essere le più opportune verifiche e manovre per la soluzione della crisi idrica, la installazione dei misuratori, nonché provvedere alla esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione delle medesime strutture (a danno), avvalendosi di ditte e tecnici specializzati, secondo le normative vigenti, per la migliore risoluzione delle problematiche in narrativa;
4. Il presente provvedimento ha validità dalla notifica e per il periodo di un anno, e comunque sino alle cessate situazioni di rischio e di pericolo per la salute pubblica;
5. Manda al 7° Settore Infrastrutture e Mobilità per la esecuzione e la notificazione del presente provvedimento:
  - Alla Sorical s.p.a.;

6. Di comunicare il presente provvedimento, per quanto di competenza: alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al Corpo della Polizia Municipale di Cosenza, alla Questura di Cosenza, alla Regione Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e ai Dirigenti delle competenti strutture dell'Ente;


7. Ai fini dell'art. 4 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, anche con riferimento a quanto previsto nei precedenti punti, è identificato nel Dirigente del 7° Settore Infrastrutture e Mobilità, il quale resta incaricato di curare ogni conseguente e/o consequenziale adempimento gestionale per la esecuzione della presente ordinanza, potendosi egli avvalere, per quanto necessario, del supporto della Polizia municipale.

8. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva.

9. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Il Direttore  
del Settore 7° - Infrastrutture e Mobilità  
ing. Francesco Converso



IL SINDACO  
Mario Occhiuto

